



SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO
Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzione

ORDINANZA N. 20 DEL 21/07/2016

OGGETTO: CHIUSURA TEMPORANEA PARCO GIOCHI ONTANI MILANO 3

Premesso che:

- il comune di Basiglio è proprietario del Parco giochi vicino alla Residenza Ontani a Milano 3 situato nelle vicinanze del centro storico e che lo stesso è abitualmente frequentato da molti bambini;
- l'Amministrazione comunale con delibera di G.C. n. 56 del 27.04.2016, ha fornito indirizzi per gli interventi di manutenzione straordinaria da intraprendere per la riqualificazione del parco giochi;

Ritenuto opportuno, al fine di tutelare l'incolumità pubblica, disporre la chiusura del Parco Giochi Ontani Milano 3 fino a lavori ultimati.

Visto l'art.7 della L.241/1990 e s.m.i., ai sensi del quale, per i provvedimenti caratterizzati da ragioni di celerità del procedimento (consistenti nel caso di specie, nell'urgenza di dare immediata tutela all'interesse della pubblica incolumità), non viene comunicato l'avvio del procedimento;

Visto:

- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
- il decreto sindacale n. 6 del 27.06.2016 di nomina del responsabile del settore Ambiente e Territorio e conferimento della titolarità della posizione organizzativa;

ORDINA

La chiusura del Parco Giochi Ontani Milano 3 fino al termine dei lavori di manutenzione straordinaria per la riqualificazione e messa in sicurezza dell'intero sito.

La delimitazione di un'area, lato sinistro del vialetto pedonale, di ca. 75 mq nel parcheggio della residenza Rio Nuovo ad uso cantiere per i predetti lavori.

DISPONE ALTRESI'

Che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio, sul sito internet del Comune e sul posto,

Che la presente ordinanza venga fatta rispettare dalle ditte affidatarie dei servizi di manutenzione attive nel predetto sito dal 25 luglio 2016 sino a fine lavori.

Che tutta l'area di cantiere, di ca. 1.350 mq, venga delimitata mediante recinzione e cartellonistica prevista per legge;

AVVISA

Tutte le prescrizioni contenute nel presente atto hanno il carattere dell'obbligatorietà e prevalgono temporaneamente su quelle attualmente già esistenti.

La presente ordinanza, avente carattere temporaneo, entrerà in vigore dalla data di inizio lavori, lunedì 25 luglio 2016, sino a fine lavori.

DEMANDA

La notifica con posta certificata della presente ordinanza alle ditte:

- ditta ISOF COSTRUZIONI SRL – P. Iva 08817210159 con sede in viale Francesco Crispi, 5/A, 20121 Milano
- MACAGI SRL – P. Iva 01065270421 con sede in Località Z.I. Cerrete Collicelli – Cingoli (MC)

Inoltre, si trasmettere la presente ordinanza:

- al responsabile della Polizia Locale di Basiglio
- alla Stazione dei Carabinieri di Basiglio;
- al Servizio di vigilanza del Supercondominio Comprensorio di Milano tre;
- al Supercondominio Comprensorio di Milano tre;

Agli agenti addetti al servizio di polizia locale il controllo sull'osservanza della presente ordinanza e fa obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare;

Ai sensi dell'art. 3 ultimo comma della L. 241/1990, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso alternativamente, entro 60 giorni:

- al TAR della Lombardia ai sensi dell'art. 2 legge n. 1034 del 06.12.1971 e successive modificazioni;
- al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art. 98 del DPR 24.11.1971,

a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.



il responsabile del settore Ambiente e Territorio
arch. Federica Donati